

Comune di Druogno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 25 marzo 2013

COMUNE DI DRUOGNO
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

Articolo 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto il sistema dei controlli di cui agli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Il sistema dei controlli interni è diretto a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Le norme del presente Regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali.
3. Le norme statali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. Sono soggetti del controllo interno:
 - a. il Segretario comunale;
 - b. i Responsabili di servizio;
 - c. il Revisore dei conti.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente Regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.

Articolo 3 – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'Ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.
2. Sono disciplinate dal presente Regolamento, anche mediante rinvio al Regolamento di contabilità, le seguenti tipologie di controllo:
 - a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b. Controllo sugli equilibri finanziari;
 - c. Controllo di gestione.

Articolo 4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Il parere di regolarità tecnica, previsto dall'articolo 49 in combinato disposto con l'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000, è apposto dal Responsabile di servizio competente per materia, secondo le regole organizzative adottate dall'Ente.
2. Al Segretario comunale spetta un controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, nei limiti previsti dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 267/2000 ed esclusivamente per le materie a contenuto tecnico giuridico od ordinamentale, secondo gli orientamenti consolidati della Corte dei Conti.
3. Il controllo di competenza del Segretario comunale viene esercitato con l'apposizione di un visto sugli atti deliberativi (deliberazioni adottate dal Consiglio e dal Sindaco con poteri di Giunta) e gestionali, nonché sulle ordinanze adottate dal Sindaco e dai Responsabili di servizio.
4. Ove il controllo di conformità abbia esito negativo, il Segretario comunale, ferma restando la responsabilità del Responsabile di servizio per i pareri di cui all'articolo 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000, e del Responsabile del procedimento per gli aspetti istruttori ai sensi

dell'articolo 6 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nelle materie indicate al comma precedente, fa constatare a verbale i propri rilievi in ordine alla non conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

5. Oltre al controllo esercitato sugli atti con l'apposizione del visto, il Segretario comunale, ove nella complessiva attività amministrativa e gestionale posta in essere nell'Ente, rilevi fatti, atti, comportamenti e situazioni tali da far emergere profili di contrasto con disposizioni di legge, statutarie o regolamentari, ragguaglia il Sindaco con apposita relazione, proponendo eventualmente anche i rimedi da assumere, se di competenza degli organi di indirizzo, ovvero emanando circolari e direttive agli uffici, se rientranti nella propria sfera di attribuzioni.

6. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241/1990, è responsabile della completezza istruttoria, compresi gli aspetti di correttezza e regolarità dell'azione amministrativa.

7. Il visto attestante la copertura finanziaria è apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario o da chi legalmente lo sostituisce, su ogni atto di impegno di spesa ai sensi degli articoli 147 bis, 153 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000.

Articolo 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sugli atti gestionali indicati nell'articolo 147 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

2. Il controllo è effettuato dal Segretario Comunale congiuntamente al Revisore dei Conti con cadenza semestrale. L'estrazione degli atti viene effettuata alla presenza del dipendente Responsabile di servizio interessato. Del controllo effettuato viene redatto apposito verbale che viene trasmesso a cura del Segretario Comunale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.

Articolo 6 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'articolo 147 quinquies del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni è svolto dagli organi ed uffici ivi indicati ed è disciplinato dal Regolamento di contabilità secondo quanto previsto dall'articolo 147 quinquies sopra citato e dalle norme dell'ordinamento finanziario degli enti locali.

2. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio Finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante l'intera gestione.

3. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità.

Articolo 7 – CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO

1. Le funzioni di controllo di gestione sono affidate all'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, integrato con il Responsabile del Servizio Finanziario.

2. Il controllo di gestione è disciplinato dall'articolo 147 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dai vigenti Regolamenti di contabilità e sul ciclo di gestione della performance e l'Organismo Indipendente di Valutazione.

3. A coordinamento delle norme dei regolamenti di cui al comma precedente, è stabilito che la struttura del controllo interno di gestione per le funzioni di cui all'articolo 147 lett. a) è integrata con il Servizio Finanziario e che i report relativi ai dati finanziari e contabili sono sottoscritti anche dal Responsabile del Servizio Finanziario.

4. Il Servizio di controllo di gestione svolge anche funzioni di controllo strategico nei limiti disciplinati dal vigente Regolamento sul ciclo della performance e sull'Organismo Indipendente di Valutazione.

Articolo 8 - MODIFICHE AI REGOLAMENTI VIGENTI

1. I vigenti Regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente Regolamento o con le disposizioni di legge sopravvenute, immediatamente applicabili, si intendono modificati di conseguenza.